

**GIURISPRUDENZA CASA****CERTIFICATO DI ABITABILITÀ  
E COMPRAVENDITA**

«In tema di compravendita immobiliare, qualora il venditore ometta di consegnare il certificato di abitabilità e, tuttavia, si accerti l'utilizzabilità del bene, il compratore non può chiedere il risarcimento del danno commisurato all'importo dei canoni di locazione perduti, atteso che il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso di un bene immobile o alla sua abitabilità non è in sé di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio». Così ha stabilito la Cassazione (sent. n. 12226/18, inedita).

a cura dell'Ufficio legale  
della **Confedilizia**

